

tutti i maestri che si trovano nelle condizioni contemplate dallo stesso decreto, è stata fatta la concessione, che questo annunziava ».

RISPOSTA. — « Appena pubblicato il decreto luogotenenziale 15 marzo 1919, n. 369, che ammetteva i maestri pensionati (loro vedove ed orfani) al godimento della indennità di caro-viveri, ma limitatamente a coloro che erano iscritti nei ruoli provinciali scolastici istituiti con la legge 4 giugno 1911, n. 487, venne provveduto in un primo tempo all'accertamento sulla base degli elementi forniti dagli uffici provinciali scolastici depositari dei ruoli anzidetti, degli aventi diritto all'indennità in base alla precisa disposizione del citato decreto luogotenenziale e vennero date disposizioni alle delegazioni del tesoro per il pagamento relativo.

Nel frattempo, poichè l'applicazione letterale del decreto luogotenenziale 15 marzo 1919, avrebbe limitato molto la concessione del caro-viveri, si riconobbe che le disposizioni dell'accennato decreto potessero essere interpretate nel senso di estendere il beneficio a tutti coloro che avevano lasciato il servizio dal 1º luglio 1911, considerando virtualmente iscritti nei ruoli provinciali tutti i maestri che a quella data erano in servizio di comuni, le cui scuole dovevano a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487, passare all'Amministrazione scolastica provinciale.

« Si rese così necessario un ulteriore laborioso accertamento, da poco ultimato, degli aventi diritto alla indennità caro-viveri.

« Posso, peraltro, assicurare che entro il mese corrente tutti gli interessati potranno riscuotere la indennità anzidetta compresi gli arretrati dal 1º gennaio 1919.

« Tale risposta viene data anche a nome del Ministero della pubblica istruzione.

« Il sottosegretario di Stato

« BELOTTI ».

Restivo. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda sia giunto il momento opportuno di attuare la riforma organica delle segreterie universitarie quale è richiesta dalle condizioni attuali dei servizi e della doverosa necessità di soddisfare le legittime aspettative di tale categoria di impiegati ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già da tempo preparata la riforma delle segreterie universitarie e le proposte per i miglioramenti economici relativi, provvedimenti che dovranno attuarsi insieme con quelli simili riguardanti tutti gli altri funzionari dello Stato.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Rindone ed altri. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non creda di dovere estendere agli ingegneri provvisori del Genio civile i benefici di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, o, quanto meno, non escludere dalla nomina ad ingegnere di 3ª classe gli ingegneri provvisori che si trovino forniti degli stessi titoli di studio richiesti dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1908 per la nomina ad ingegnere allievo nel Real corpo del Genio civile, e che contino 6 anni di lodevole servizio e non abbiano oltrepassato il 45º anno di età ».

RISPOSTA. — « L'articolo 8 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, dispone che i geometri principali ed i geometri del Genio civile i quali sieno forniti dei titoli di studio richiesti per la nomina ad ingegnere allievo, contino sei anni di lodevole servizio, e non abbiano oltrepassato il 45º anno di età potranno, su conforme parere del Comitato del personale del Genio civile, conseguire la nomina ad ingegnere di 3ª classe o, nel caso non abbiano ancora sei anni di servizio, quella di ingegnere allievo, salvo ad essere nominati ingegneri di 3ª classe quando avranno raggiunto la prescritta anzianità.

« Devesi ora far presente che, se tale disposizione appare giustificata nei riguardi dei geometri principali e dei geometri anzidetti, trattandosi di funzionari di ruolo i quali hanno già sostenuto e superata una regolare prova di concorso per la loro ammissione in carriera; altrettanto non si verifica invece per gli ingegneri provvisori del Genio civile i quali, come gli impiegati provvisori in genere, furono assunti per esigenze transitorie di servizio e senza alcuna prova di concorso.

« Per tale considerazione non sembra ora il caso di estendere la disposizione in parola agli ingegneri provvisori anzidetti, i quali, d'altra parte, avrebbero potuto altrimenti sistemare la loro posizione, prendendo parte ad esami di concorso per in-